

REP. 14225/2012



## IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE FERIALE

composto dai magistrati:

dr. Tommaso Marvasi                      Presidente

dr. Giuseppe Cricenti                    giudice rel.

dr. Guido Romano                        giudice

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

### ORDINANZA

nel procedimento n. 5313/R.G. dell'anno 2012 vertente

TRA

COMUNE DI ROMA

ATTORE

E

ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULLA IMMIGRAZIONE,  
ASSOCIAZIONE 21 LUGLIO

CONVENUTO

OGGETTO: provvedimento d'urgenza

### Motivi della decisione

Le associazioni convenute hanno ottenuto in primo grado un provvedimento d'urgenza che impedisce al Comune di Roma di proseguire nella costruzione di un centro di accoglienza per nomadi ed appartenenti ad etnie sinte.

Hanno basato la loro richiesta sulla evidente discriminazione razziale che il collocamento di quelle etnie in un luogo distinto dal resto della collettività rappresenta, luogo peraltro non del tutto vivibile data la vicinanza all'aeroporto di Ciampino, e date le condizioni abitative che si prevedono essere.

Inoltre il Comune avrebbe proseguito nella realizzazione del centro di accoglienza nonostante l'annullamento, da parte della giustizia amministrativa, del piano governativo che ne stava a fondamento.

Il Giudice di primo grado ha accolto la domanda.

Avverso tale provvedimento propone reclamo il Comune, riproponendo le ragioni già poste a base della difesa iniziale.

Il reclamo va accolto.

Non è necessario soffermarsi sulle questioni relative alla legittimazione passiva del Comune ed attiva delle associazioni, che formano oggetto di rispettive eccezioni. Eccezioni che peraltro sono superabili, nei termini già fatti dal primo grado.

La questione attende una decisione nel merito.

Il reclamo va accolto, per i seguenti motivi.

1. Il Comune ha iniziato l'opera a seguito di una vicenda precisa. Nel 2008 il governo ha approvato un piano nomadi motivato dall'emergenza di sistemare, da un punto di vista abitativo, alcune comunità che vivevano in condizioni precarie, vuoi nel loro interesse, vuoi in quello delle comunità vicine.

Ha nominato Commissari i prefetti dei capoluoghi di Regione interessati, ed ha dato le direttive per l'attuazione di tale Piano Nomadi.

Sulla base di tali direttive, e sotto il controllo del Commissario, il Comune di Roma ha cominciato ad organizzare la realizzazione del centro in questione, destinato ad accogliere comunità di nomadi e di altre etnie già presenti nell'area comunale.

Una prima osservazione si può dunque tirare da questa premessa. Il Comune ha agito sulla base di un Piano governativo motivato dalla emergenza di quella situazione sociale. L'aver agito in esecuzione di un piano governativo, e l'averlo fatto per ragioni di emergenza esclude il carattere discriminatorio della condotta attribuita al Comune.

Si obietta che il Consiglio di Stato avrebbe annullato il Piano governativo (*rectius* gli atti che ne sono conseguiti) attribuendogli carattere discriminatorio.

In realtà la decisione del Consiglio di Stato è di diverso tenore, in quanto è espressamente escluso che il trasferimento dei nomadi fatto in esecuzione del Piano governativo possa avere in sé carattere discriminatorio, e lo stesso Consiglio di Stato autorizza la prosecuzione dei lavori, ferme restando le censure fatte alla programmazione governativa, ma per altri motivi.

Non si può dunque dire che c'è già una pronuncia sul carattere discriminatorio del trasferimento dei nomadi nel centro di nuova costruzione, e se si vuole leggere nella decisione del Consiglio di Stato un annullamento degli atti presupposti, allora l'attività del Comune sarà illegittima per difetto degli atti che la giustificano, ma non perché discriminatoria.

Se il Comune agisce attuando un piano governativo di emergenza, non può dirsi che abbia l'intento di segregare o discriminare per motivi razziali o etnici un gruppo preciso di persone.

E ciò vale come premessa generale.

2. Si obietta però che nonostante la condotta del Comune di Roma possa essere giustificata alla luce del Piano governativo, di cui è attuativa, essa è discriminatoria quanto ai modi di quella attuazione, nel senso che il Comune ha realizzato un <<ghetto>>, il trasferimento nel quale comporta, per l'appunto, una discriminazione. Il che postula in un certo senso che il Comune avrebbe potuto operare diversamente pur nel rispetto delle direttive contenute nel Piano Governativo.

In realtà, anche ad ammettere che la censura è fatta alle concrete modalità operative del Comune, e dunque a prescindere dall'essere tali modalità ispirate da una programmazione nazionale, è emerso come quelle modalità non siano affatto discriminatorie nel senso previsto dalla normativa di riferimento.

In primo luogo, l'operazione non ha le caratteristiche di un trasferimento coatto. Il Comune ha depositato copia dei modelli di assegnazione degli immobili in comodato (che come è noto è un contratto, e non un atto d'imperio) da cui si evince che il trasferimento avviene solo se l'interessato accetta. E dunque non può dirsi discriminatoria l'assegnazione di un alloggio che l'interessato può liberamente rifiutare.

In secondo luogo, per come risulta anche documentato, l'assegnazione in comodato è temporanea, avendo la durata di due anni. Ma anche se non lo fosse, non risultano obblighi di permanenza in quel villaggio, ed anche chi decidesse di trasferirsi (o supponiamo che via sia indirettamente costretto) può andarsene quando lo voglia.

Infine (*last but not least*), è documentato come il villaggio sia non solo accogliente quanto alle singole abitazioni ma dotato perlomeno dei minimi servizi sociali (scuole, ed altra assistenza), che invece mancano nei luoghi in cui attualmente vivono le persone potenzialmente interessate al trasferimento.

Non va comunque dimenticato che l'elemento razziale è secondario nella scelta delle persone da trasferire nel villaggio di nuova costruzione, in quanto se pure è vero che si parla di nomadi, sinti, o altre etnie, è altresì vero che il piano riguarda solo quelli tra queste ultime comunità che non hanno una dimora migliore. Dunque una persona nomade o sinta o altro che sia, la quale vive in una condizione abitativa accettabile non sarà interessata dal trasferimento, che invece riguarda coloro che non hanno quella condizione abitativa accettabile, i quali, per ragioni che qui non interessa indagare, coincidono quasi totalmente con le etnie in questione.

Ma, per l'appunto, coincidono. L'elemento che determina, a ben vedere, il trasferimento non è tanto l'appartenenza etnica, ma la condizione abitativa attuale; che se ci fosse un francese negli attuali campi nomadi, ne sarebbe interessato anche lui.

Le spese in ragione della novità e delicatezza della questione, vanno compensate.


#### **P.Q.M.**

- 1) In accoglimento del reclamo, ed in totale riforma della ordinanza impugnata, rigetta la domanda.
- 2) Compensa interamente le spese del presente grado di giudizio.


Si comunichi.

Roma, 4.9.2012

Il Giudice est.



II PRESIDENTE



TRIBUNALE CIVILE DI ROMA  
Deposito in Camera



13/9/2012

